A cura di Mauro Di Pace

RASSEGNA

3

Istituti e clausole comuni

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026

Parte	3 di 10
Principi	43

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa
Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026. Parte 3 di 10: Istituti e clausole comuni
A cura di Mauro Di Pace. Edizione di novembre 2026.

CC BY-NC-ND 4.0

© 2026 Mauro Di Pace. Il testo di quest'opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). Il testo della licenza è disponibile all'indirizzo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it.

La licenza non si estende al logo e ai segni distintivi di DNC-Avvocati, né ai testi normativi e ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riportati. Per usi diversi da quelli consentiti dalla licenza è necessaria l'autorizzazione scritta dell'autore.

In questa edizione i nomi di persone e imprese private sono sostituiti nei passi, nelle note e nei riquadri da un segno fra parentesi quadre, come [persona] o [impresa]; i nomi restano nel testo della sentenza raggiungibile dal collegamento.

Nota sull'origine dell'opera e sul metodo

Questa rassegna è stata elaborata con sistemi di intelligenza artificiale e rivista da un avvocato.

Strumenti. Il lavoro è stato svolto con Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, in sessioni configurate con il modello «claude-opus-5-5»; il modello che risponde a ciascun turno può differire da quello della configurazione. Agenti configurati dallo Studio, con un modello della famiglia Sonnet secondo la configurazione degli agenti, hanno estratto i principi e i passi dalle sentenze, verificato i passi e le loro attribuzioni e controllato la forma; per le pronunce entrate con l'aggiornamento di fine ottobre e per un campione di dieci principi la verifica è stata svolta con un modello della famiglia Opus, che su quelle pronunce ha anche riscontrato sul testo i principi selezionati. Prima della pubblicazione i principi di questa Parte sono stati riscontrati sul testo delle sentenze, in una sessione configurata con un modello della famiglia Opus. Programmi di controllo hanno verificato, sulle edizioni di settembre e di ottobre da cui questa Parte deriva, che ogni passo fosse letterale rispetto al testo integrale della sentenza, che ogni testo normativo fosse ritagliato da una copia ufficiale e che ogni collegamento funzionasse.

Fonti. Le pronunce sono quelle depositate dal 1° settembre al 31 ottobre 2026 e raccolte nella Banca Dati dello Studio dal portale della giustizia amministrativa. A settembre la raccolta ha riguardato Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, TAR Lazio (Roma) e TAR Sicilia (Palermo e Catania); dal 19 ottobre si aggiungono, con una raccolta integrativa delle sole pronunce di ottobre, TAR Lombardia (Milano e Brescia) e TAR Veneto (Venezia). Per il Consiglio di giustizia amministrativa il portale non riporta pronunce depositate fra il 1° e il 19 ottobre 2026. È una rassegna delle pronunce raccolte, non della giurisprudenza nel suo complesso. I testi normativi sono tratti da copie ufficiali (Normattiva, EUR-Lex, Gazzetta Ufficiale). Data di vigenza e fonte sono indicate nei riquadri e nell'appendice.

Supervisione. La struttura dell'opera, i criteri di selezione e le scelte di metodo sono stati decisi dall'avv. Mauro Di Pace (DNC-Avvocati), che ha esaminato le proposte e i riscontri e ha la responsabilità editoriale del testo.

Come usarla. I principi sono formulati dalla redazione e non sono massime ufficiali; i passi tra caporali sono copiati alla lettera dal testo integrale, con il numero del paragrafo. Il segno «[…]» indica soltanto un'intestazione di pagina omessa; un segno come [persona] o [impresa] indica un nome sostituito. I precedenti citati all'interno dei passi non sono stati riscontrati e vanno verificati sulla fonte prima di essere ripresi in un atto. Prima di citare una pronuncia se ne legga il testo integrale, raggiungibile dal collegamento accanto agli estremi. Il riquadro delle norme riporta il comma che il Collegio richiama; quando il Collegio non indica il comma, rinvia all'appendice o riporta l'articolo per intero. Quando il Collegio applica il testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, il riquadro o l'appendice riportano a confronto il testo anteriore e il testo vigente.

Questa introduzione è resa anche ai fini della trasparenza prevista dall'art. 50 del regolamento (UE) 2024/1689 e in coerenza con l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

3

Istituti e clausole comuni

3.1 Equivalenza delle tutele dei contratti collettivi (art. 11)

PRONUNCE GEMELLE

Serie A. nn. 6819, 6821 e 6822 del 7 settembre 2026 (Sezione V): stessa udienza del 25 giugno 2026, stesso appellante ([impresa A]), stessa stazione appaltante (Autostrade per l'Italia), lotti 4, 5 e 6 della stessa procedura; estensore la cons. Annamaria Fasano. Motivazione coincidente nella sostanza. Le tre sentenze differiscono per la grafia degli apici, per qualche virgola e per alcune parole. In passi non riportati in questa pagina, la n. 6819 ha una frase in più e scrive «*incoerente con la ratio dell'art. 11, comma 4*» dove le altre due scrivono «*coerente*»; la n. 6822 scrive «*nella specie applicabile*» dove le altre due scrivono «*nella specie non applicabile*».

Serie B. nn. 7060, 7061 e 7062 del 24 settembre 2026 (Sezione V): stessa udienza del 9 luglio 2026, stessa mandataria del raggruppamento appellante, mandanti in parte diverse, stessa stazione appaltante (Autostrade per l'Italia), lotti 1, 3 e 7; estensore la cons. Annamaria Fasano. Motivazione identica salvo i dati di causa e due varianti di una parola («*proconcorrenziali*» e «*preconcorrenziali*»; «*respinge*» e «*rigetta*» nel dispositivo).

Il testo applicabile e i limiti del sindacato

NORME RICHIAMATE

Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.	3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).	Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 2, comma 3 — *Identificazione del contratto collettivo applicabile*

3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026.

Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 4 — *Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro*

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026.

Art. 110, d.lgs. n. 36/2023 — *Offerte anormalmente basse*

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 34, comma 2, c.p.a. — *Sentenze di merito*

2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.

Normativa, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.	4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).	Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo anteriore e testo vigente a confronto in appendice.

Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).

1. Nel testo anteriore al d.lgs. n. 209 del 2024 l'art. 11 non dettava criteri di dettaglio per individuare il CCNL: ne derivava un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che il correttivo ha poi in parte delimitato con l'Allegato I.01.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Orbene, nella versione dell'art. 11 cit. antecedente rispetto al correttivo (d.lgs. n. 209 del 2024), il Legislatore non dettava alcuna prescrizione di dettaglio capace di fornire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti un concreto ausilio, o anche una guida pratica, per individuare il contratto collettivo idoneo a soddisfare entrambi i vincoli poi successivamente introdotti dalla riforma. I suddetti vincoli sono, oggi, di natura oggettiva, consistente nella connessione tra il CCNL indicato nei documenti iniziali di gara e il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché più in particolare tra detto CCNL e l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; e di natura soggettiva, consistente nella particolare natura soggettiva delle parti firmatarie del CCNL indicato nei documenti iniziali della gara, atteso che deve essere indicato un CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di indicazioni ante correttivo, ne discendeva un'ampia sfera di discrezionalità tecnica rimessa alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti nella fase di individuazione dei contratti collettivi, che fossero, ad un tempo sia connessi con l'attività oggetto dell'appalto, sia riferibili alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale ampia discrezionalità tecnica ha poi subito una parziale delimitazione per effetto delle modifiche apportate dal correttivo (d.lgs. n. 209 del 2024) ed in particolare a seguito dell'introduzione al nuovo allegato I.01 del Codice.» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

2. Quando si applica il testo anteriore al correttivo, le censure fondate sulle novità del d.lgs. n. 209 del 2024 non rilevano; la scelta del CCNL e l'esclusione per non equivalenza sono sindacabili solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti.

Norma richiamata: art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Va, pertanto, da subito, evidenziato che eventuali critiche prospettate dall'appellante riconducibili ad aspetti normativi introdotti dal d.lgs. n. 209 del 2024 non trovano applicazione nel presente giudizio, dovendosi ribadire l'ampio margine di discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella fase di individuazione del contratto collettivo applicabile alla gara e nella valutazione della equivalenza delle tutele. Da tanto deriva il limite di sindacabilità del giudice amministrativo della valutazione discrezionale espressa dalla stazione appaltante sia nella scelta del CCNL applicabile, sia nella determinazione assunta con il provvedimento di esclusione, censurabile solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità, o travisamento dei fatti.» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

3. Nella versione dell'art. 11 d.lgs. n. 36/2023 anteriore al correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità tecnica nell'individuazione del contratto collettivo, che deve essere, ad un tempo, connesso con l'attività oggetto dell'appalto e riferibile alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; ne deriva che la scelta del CCNL applicabile e la determinazione assunta sull'equivalenza con il provvedimento impugnato sono censurabili dal giudice amministrativo solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «In assenza di indicazioni ante Correttivo, ne discendeva un'ampia sfera di discrezionalità tecnica rimessa alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti nella fase di individuazione dei contratti collettivi, che fossero, ad un tempo sia connessi con l'attività oggetto dell'appalto, sia riferibili alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale ampia discrezionalità tecnica ha poi subito una parziale delimitazione per effetto delle modifiche apportate dal correttivo (d.lgs. n. 209 del 2024) ed in particolare a seguito dell'introduzione al nuovo allegato I.01 del Codice. Il Correttivo ha inteso fornire una soluzione alle varie problematiche emerse in relazione alla formulazione originaria dell'art. 11, intervenendo, da un lato, in modo diretto sulla lettera della disposizione e, dall'altro, introducendo nel corpus codicistico il nuovo All. I.01 che ha la funzione di specificare i criteri e le modalità per l'individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato negli appalti pubblici, nonché le procedure per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele. Va, pertanto, da subito, evidenziato che tutte le critiche prospettate dall'appellante in relazione ad aspetti normativi introdotti dal d.lgs. n. 209 del 2024 non trovano applicazione nel presente giudizio, dovendosi ribadire l'ampio margine di discrezionalità della stazione appaltante nella fase di individuazione del contratto collettivo applicabile alla gara. Da tanto deriva il limite di sindacabilità del giudice amministrativo della valutazione discrezionale espressa dalla stazione appaltante sia nella scelta del CCNL applicabile, sia nella determinazione assunta con il provvedimento impugnato, censurabile solo per illogicità, irragionevolezza o abnormità o travisamento dei fatti.» (§ 12.1)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Il passo si riferisce alla versione dell'art. 11 antecedente al d.lgs. n. 209/2024, che il Collegio dichiara applicabile *ratione temporis* alla procedura.

4. Quando la stazione appaltante non ha ancora verificato la dichiarazione di equivalenza, che l'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 36 del 2023 vuole verificata anche con le modalità di cui all'articolo 110, il giudice amministrativo non può accertare direttamente l'equivalenza per disporre l'esclusione dell'offerta: l'accertamento *recta via* si tradurrebbe nell'inammissibile eser-

cizio di un sindacato sostitutivo in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

Norme richiamate: art. 110, d.lgs. n. 36/2023; art. 34, comma 2, c.p.a.; art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Rilevato invero che l'art. 11, comma 4, ultimo periodo d.lvo n. 36/2023 dispone che la dichiarazione di equivalenza sia "anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110", per cui l'accertamento recta via da parte del giudice amministrativo della equivalenza, cui è finalizzata la censura in esame, si tradurrebbe nell'inammissibile esercizio di un sindacato sostitutivo in violazione del precetto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati";» (§ sentenza in forma semplificata, senza paragrafi numerati: considerando «Rilevato invero che l'art. 11, comma 4, ultimo periodo»)

Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2026, n. 7247 (R.G. 1901/2026 e 1937/2026, riuniti; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Ezio Fedullo) — testo

Nota redazionale. Reso sulla censura dell'appellante incidentale che chiedeva l'esclusione immediata dell'offerta per CCNL non equivalente, in un caso in cui la stazione appaltante non aveva attivato la verifica dell'equivalenza (principio n. 8). Il considerando successivo distingue il caso da quello, deciso dalla Sezione V del Consiglio di Stato, in cui la dichiarazione di equivalenza non era stata presentata.

5. Il TAR ha qualificato come irregolarità priva di effettiva portata lesiva, inidonea a travolgere la procedura, l'erroneo riferimento della *lex specialis* a un contratto collettivo non conforme ai criteri dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.01: nel caso l'errore non aveva inciso sulla posizione della ricorrente, che aveva dichiarato di applicare il contratto maggiormente rappresentativo e ne aveva attestato l'equivalenza rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, e non si era tradotto in una sottostima del costo della manodopera, quantificato sui valori di quel contratto; in mancanza di allegazioni tempestive e puntuali di scostamenti non meramente marginali dei parametri dell'art. 4 dell'allegato I.01, il vizio si traduce in una mera irregolarità.

Norme richiamate: allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 2, comma 3; allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 4

> «In tale contesto, l'erroneo riferimento al CCNL K545 nella legge di gara si configura come una irregolarità priva di effettiva portata lesiva. 10.6 In primo luogo, essa non ha inciso sulla posizione della ricorrente, la quale ha dichiarato di applicare il CCNL K540 e ha altresì attestato l'equivalenza delle tutele garantite rispetto al contratto indicato dalla stazione appaltante. 10.7 In secondo luogo, l'errore commesso all'art. 3.2 del disciplinare non è idoneo a incidere neppure sulla regolarità della procedura di gara. L'errore contenuto nella clausola della lex specialis non si è, difatti, tradotto in una sottostima del costo della manodopera. La stazione appaltante ha, invero, quantificato il costo del personale nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, c. 3 dell'allegato I.01, d.lgs. n. 36/2023, avendo preso a riferimento – a detta della stessa ricorrente – il CCNL K540: in tal modo, ha assicurato al personale le tutele economiche previste dal contratto maggiormente rappresentativo. Quanto alle tutele normative, nel ricorso viene lamentata, genericamente, una mancata equivalenza delle stesse, senza che sia specificato alcun concreto elemento in ragione del quale l'indicazione del contratto K545 si sarebbe tradotta in una lesione dei diritti dei lavoratori. Solamente in vista dell'udienza pubblica, la ricorrente ha depositato una relazione in cui viene effettuata un'analisi comparativa tra i due contratti volta a evidenziare scostamenti rispetto agli indicatori contenuti nell'allegato I.01. La censura in questa parte è inammissibile. La giurisprudenza amministrativa considera, invero, la modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem, mediante rinvio ad altro documento, allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. con conseguente inammissibilità del motivo proposto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1323 del 21 febbraio 2020; sez. II, 11.5.2026, n. 3670; sez. IV, 12 luglio 2019, n. 4903; sez. V, 20 luglio 2016, n. 3280). 10.8 In mancanza di allegazioni tempestive e puntuali circa scostamenti che non

> siano meramente "marginali" dei parametri elencati all'art. 4 dell'allegato I.01 al d.lgs n. 36/2023, il vizio si traduce in una mera irregolarità ed è pertanto inidoneo a travolgere la procedura di gara.» (§ 10.5)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. IV, 7 ottobre 2026, n. 4481 (R.G. 894/2026; pres. Maria Ada Russo, est. Silvia Cattaneo) — testo

Nota redazionale. Il Collegio dichiara corretta la premessa della ricorrente (§ 10.3): il CCNL K545 non è stato stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative né preso a riferimento dal Ministero del lavoro per le tabelle del costo medio del lavoro (art. 41, comma 13). Il passo comprende anche l'inammissibilità della parte della censura sulle tutele normative. La questione preliminare di rito (tardività dell'impugnazione del disciplinare) non è esaminata (§ 10).

La verifica come atto doveroso e il suo ambito

NORME RICHIAMATE

Art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo anteriore e testo vigente a confronto in appendice.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).

Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 110, d.lgs. n. 36/2023 — *Offerte anormalmente basse*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.	3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).	Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.	4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).	Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

6. La verifica della dichiarazione di equivalenza è un atto doveroso, che deve precedere l'aggiudicazione.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Il giudizio di equivalenza, diversamente da quanto sostenuto dal RTI ricorrente, è un atto doveroso della stazione appaltante (Cons. Stato, n. 9510 del 2025). L'assunto è in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, che, in più occasioni, ha osservato come: "la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio" (Cons. Stato, n. 7281 del 2025; id. n. 9075 del 2025).» (§ 9.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

7. Non è esente dalla verifica il CCNL diverso che il concorrente indichi come l'unico riferibile alla propria attività specifica.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Orbene, la tesi secondo cui l'art. 11 del Codice, nel prevedere che il CCNL debba essere 'strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente', esenterebbe dallo svolgimento del giudizio di equivalenza quelle situazioni in cui il CCNL diverso indicato dal concorrente sia l'unico riferibile alla specifica attività dallo stesso svolta, non trova riscontro nel dato normativo, e neppure con quanto previsto dalla legge di gara.» (§ 9.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

In senso analogo

> «ritiene non fondata la pretesa di escludere al giudizio di equivalenza il CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, in ragione della natura specialistica, dovendosi rammentare che la giurisprudenza di settore sul punto ha chiarito che non può essere accolta la pretesa di sottrarre al vaglio di equivalenza imposto dalla legge il contratto collettivo scelto dall'operatore economico.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6821 (R.G. 3459/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie A) — testo

8. In presenza della univoca dichiarazione del concorrente di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, è doverosa l'attivazione da parte della stazione appaltante del solo sub-procedimento di verifica della equivalenza ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, la cui omissione si riverbera in senso invalidante sul provvedimento di aggiudicazione.

Norma richiamata: art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Considerato quindi che, in presenza della univoca dichiarazione da parte di [impresa B] di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, sarebbe stata doverosa l'attivazione da parte della stazione appaltante del (solo) sub-procedimento di verifica della equivalenza ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lvo n. 36/2023, la cui omissione, come correttamente affermato dal T.A.R., si è riverberata in senso invalidante sul provvedimento di aggiudicazione impugnato dalla [impresa] in primo grado;» (§ sentenza in forma semplificata, senza paragrafi numerati: considerando «Considerato quindi che, in presenza della univoca dichiarazione»)

Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2026, n. 7247 (R.G. 1901/2026 e 1937/2026, riuniti; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Ezio Fedullo) — testo

In senso analogo

> «Quanto al giudizio di equivalenza, diversamente da quanto sostenuto dal RTI ricorrente, il Collegio non può che ribadirne la doverosità (Cons. Stato, n. 9510 del 2025), in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, che, in più occasioni, ha osservato come: "la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente

> essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio" (Cons. Stato, n. 7281 del 2025; id. n. 9075 del 2025).» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Nel passo il Collegio scrive «(*solo*)» fra parentesi. Nel considerando precedente esclude, nel caso, un'ambiguità dell'offerta suscettibile di chiarimenti nel soccorso istruttorio procedimentale invocato dall'appellante.

9. L'oggetto della verifica demandata dal legislatore alla stazione appaltante sull'equivalenza delle tutele garantite dal CCNL indicato negli atti di gara e dal diverso CCNL indicato dal concorrente non coincide con la valutazione della congruità del costo della manodopera indicato in offerta rispetto a quello indicato negli atti di gara, sia perché il concorrente, in mancanza di una espressa dichiarazione di impegno all'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, potrebbe applicare tutele economiche e normative inferiori nonostante la capienza della sua offerta rispetto agli obblighi discendenti da quel CCNL, sia perché la valutazione di congruità del costo del lavoro attiene alle sole componenti economiche della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro.

Norme richiamate: art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024); art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Rilevato preliminarmente che, sebbene l'art. 11, comma 4, d.lvo n. 36/2023, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedesse che "nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110" – accreditando quindi, prima facie, la tesi della ricorrente secondo cui la presentazione della dichiarazione di impegno all'applicazione del contratto collettivo indicato negli atti di gara dalla stazione appaltante ovvero della dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dal diverso contratto collettivo applicato nella commessa si collocherebbe nella fase propedeutica all'aggiudicazione (tesi, peraltro, smentita dal comma 3, secondo cui "Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente" - non può condividersi la deduzione della appellante [impresa B], secondo cui nei giustificativi presentati essa si sarebbe impegnata ad applicare il CCNL Metalmeccanici, indicato dalla stazione appaltante, in quanto mediante gli stessi essa dichiara diversamente che "di norma, adotta per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, come già peraltro in essere sull'attuale contratto", non rilevando in senso contrario quanto successivamente affermato, nel senso che "nella presente giustifica, a titolo prudenziale, per la totalità del personale coinvolto nella [...] commessa, si è fatto riferimento esclusivamente alle tabelle ministeriali del CCNL Metalmeccanici in vigore alla data di presentazione dell'offerta", in quanto l'oggetto della verifica demandata dal legislatore alla stazione appaltante in ordine alla equivalenza delle tutele garantite dal CCNL indicato negli atti di gara e dal diverso CCNL indicato dal concorrente non coincide con la valutazione della congruità del costo della manodopera indicato in offerta rispetto al primo, cui si riferisce la suddetta dichiarazione, sia perché il concorrente, in mancanza di una espressa dichiarazione di impegno all'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, potrebbe applicare tutele economiche e normative inferiori nonostante la capienza della sua offerta rispetto agli obblighi discendenti dal suddetto CCNL, sia perché, comunque, la valutazione di congruità del costo del lavoro attiene alle sole componenti economiche della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro;» (§ sentenza in forma semplificata, senza paragrafi numerati: considerando «Rilevato preliminarmente che, sebbene l'art. 11, comma 4»)

Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2026, n. 7247 (R.G. 1901/2026 e 1937/2026, riuniti; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Ezio Fedullo) — testo

Nota redazionale. Il passo è la ragione per cui il Collegio esclude che la dichiarazione resa nelle giustificazioni, riferita alle sole tabelle ministeriali del CCNL indicato dalla stazione appaltante, valga come impegno ad applicarlo. Nello stesso periodo il Collegio riporta l'art. 11, commi 3 e 4, nella formulazione vigente *ratione temporis*.

10. Nel procedimento di verifica dell'equivalenza delle tutele dei CCNL il quadro normativo di riferimento non indica alcun obbligo della stazione appaltante, ricevuti i chiarimenti richiesti, di far precedere l'esclusione da un ulteriore preavviso all'interessato: il contraddittorio ha funzione meramente istruttoria, consente all'Amministrazione di acquisire elementi utili a valutare la sostenibilità dell'offerta e non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni.

> «Nè sussiste alcuna violazione del contraddittorio procedimentale, atteso che il quadro normativo di riferimento non indica alcun obbligo della stazione appaltante, ricevuti i chiarimenti richiesti, 'a far precedere l'esclusione... da un ulteriore preavviso all'interessato, ciò in quanto il contraddittorio ha funzione meramente istruttoria, consentendo all'Amministrazione di acquisire elementi utili a valutare la sostenibilità dell'offerta, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni'.» (§ 12.5)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Dopo «*ricevuti i chiarimenti richiesti*» il passo riporta fra virgolette («*a far precedere l'esclusione... tra differenti posizioni*») una formula di cui non indica l'origine; il Collegio la inserisce nel proprio periodo come ragione della decisione e nel capoverso successivo richiama la giurisprudenza di settore, con una pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

11. La distinzione fra equivalenza del CCNL e congruità dell'offerta non rende irrilevante il contratto collettivo ai fini del costo del lavoro: l'art. 11, comma 4, del codice dei contratti pubblici prescrive la verifica della dichiarazione di equivalenza con le modalità di cui all'art. 110, sicché l'istruttoria può essere coordinata, ferma la diversità delle finalità.

Norme richiamate: art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; art. 110, d.lgs. n. 36/2023

> «Anche la distinzione fra equivalenza del CCNL e congruità dell'offerta non rende irrilevante il contratto collettivo ai fini del costo del lavoro. L'art. 11, comma 4, del codice dei contratti pubblici prescrive la verifica della dichiarazione di equivalenza con le modalità di cui all'art. 110. L'istruttoria può pertanto essere coordinata, ferma la diversità delle finalità. Il RUP ha verificato se i costi ricalcolati per l'applicazione del contratto T151 fossero giustificati, senza che tale esame comportasse una confusione dei rispettivi parametri.» (§ 7)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 8 ottobre 2026, n. 1929 (R.G. 1673/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Nicola Bardino) — testo

Nota redazionale. Nel caso il RUP aveva verificato se i costi ricalcolati per l'applicazione del contratto T151 fossero giustificati, senza confusione dei rispettivi parametri. Il Collegio ritiene non necessario verificare se la sostituzione del CCNL integri di per sé un'autonoma ragione espulsiva (capoverso successivo).

Oggetto del confronto: le tutele del contratto collettivo

NORME RICHIAMATE

Art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo anteriore e testo vigente a confronto in appendice.

Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).

Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.	3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).	Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.	4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).	Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 4 — *Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026.

12. Le «*stesse tutele*» da confrontare devono essere contenute in un contratto collettivo: non possono essere integrate da un impegno dell'offerente assunto con un atto che non coinvolge le parti sociali.

Norme richiamate: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024); art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024); art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Tale indirizzo si basa sul principio di diritto che l'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 vada interpretato e applicato nel rispetto della lettera della legge e della ratio legis che lo ha ispirato, per cui le "stesse tutele" oggetto di valutazione di equivalenza devono essere contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate dall'impegno dell'offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali.» (§ 15)

Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2026, n. 6874 (R.G. 2280/2026; pres. Fabio Franconiero (f.f.), est. Daniela Di Carlo) — testo

In senso analogo

> «l'equivalenza delle tutele non può essere fondata su trattamenti individuali. Infatti, questa Sezione, con la sentenza n. 3465 del 2026, ha chiarito che 'non possono essere quindi valorizzate, per colmare le differenze tra contratti collettivi, voci retributive che non appartengono alla struttura del CCNL ma derivano da contratti collettivi individuali'.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6821 (R.G. 3459/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie A) — testo

13. Il superminimo, anche non riassorbibile, è una componente retributiva riconosciuta unilateralmente dal datore di lavoro e non una tutela del CCNL: non può servire a dimostrare l'equivalenza economica.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Con riferimento alla verifica di equivalenza ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'indirizzo esegetico seguito nelle menzionate sentenze evidenzia il fatto che il superminimo, anche quello non riassorbibile, rappresenta una componente retributiva riconosciuta solo unilateralmente dal datore di lavoro e non una tutela propria del CCNL. Da qui la ragione della sua esclusione dalla possibilità di essere utilizzato per dimostrare l'equivalenza economica tra due contratti collettivi differenti.» (§ 20)

Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2026, n. 6874 (R.G. 2280/2026; pres. Fabio Franconiero (f.f.), est. Daniela Di Carlo) — testo

Nota redazionale. La n. 6874 è l'unica pronuncia del periodo sul superminimo non riassorbibile. Le nn. 7060-7062 escludono dal confronto il superminimo assorbibile per una ragione diversa, la sua variabilità (§ 8.1).

14. Nel vagliare la compatibilità dell'art. 11 con il diritto dell'Unione, il Collegio afferma che un impegno estraneo al contratto collettivo può assumere rilievo solo se è espresso nell'offerta, verificabile, vincolante in fase esecutiva e suscettibile di controllo e di attuazione da parte dell'amministrazione.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Perciò, occorre concludere, un impegno extra contratto collettivo nazionale di lavoro può assumere rilievo solo se è espresso nell'offerta; se è verificabile; se diventa vincolante in fase esecutiva; soprattutto, se è suscettibile di controllo e di attuazione da parte dell'amministrazione.» (§ 22)

Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2026, n. 6874 (R.G. 2280/2026; pres. Fabio Franconiero (f.f.), est. Daniela Di Carlo) — testo

Nota redazionale. Il passo appartiene alla parte della motivazione dedicata alla compatibilità con il diritto dell'Unione e segue il rilievo che la Corte di giustizia sembra considerare gli impegni retributivi migliorativi un elemento qualificante dell'offerta; il Collegio aggiunge che, nel caso deciso, le condizioni non erano soddisfatte. Ai fini dell'equivalenza resta fermo il principio n. 12, che la stessa sentenza riafferma al § 23.

15. Le tutele normative del contratto collettivo comprendono aspetti, come quelli relativi al lavoro straordinario, al periodo di prova e al periodo di comporto, che non sono considerati dalle relative Tabelle ministeriali e che non influiscono necessariamente e direttamente sul costo del lavoro.

Norma richiamata: allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 4

> «le tutele normative comprendono aspetti (come ad esempio quelli relativi al lavoro straordinario, al periodo di prova, al periodo di comporto ecc., come si evince dal vigente Allegato I.01, art. 4, del d.lvo n 36/2023, inserito dall'art. 73 d.lvo 31 dicembre 2024, n. 209) che non sono considerati dalle relative Tabelle ministeriali, che non influiscono necessariamente e direttamente sul costo del lavoro» (§ sentenza in forma semplificata, senza paragrafi numerati: considerando «Evidenziato, da quest'ultimo punto di vista»)

Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2026, n. 7247 (R.G. 1901/2026 e 1937/2026, riuniti; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Ezio Fedullo) — testo

Nota redazionale. Il Collegio ricava l'elenco esemplificativo dall'Allegato I.01, art. 4, inserito dall'art. 73 del d.lgs. n. 209 del 2024. Segue, nel considerando, l'applicazione: senza espressa dichiarazione di impegno, quelle tutele non potevano ritenersi garantite in forza del «*principio di inscindibilità*» invocato dall'appellante.

16. Il mero impegno a corrispondere il superminimo rende incerta la portata reale della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori e subordina l'effettivo riconoscimento di un trattamento retributivo equivalente a un evento futuro e contingente, rappresentato da accordi bilaterali tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali.

> «In ogni caso, il mero impegno a corrispondere il superminimo, oltre a rendere incerta la portata reale della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori, rimanda ad un evento futuro e contingente, rappresentato da accordi bilaterali tra la parte datoriale e rappresentanze sindacali, l'effettivo riconoscimento di un trattamento retributivo equivalente (Cons. Stato, n. 3465 del 2026).» (§ 12.5)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Il passo segue il rilievo, introdotto «*per completezza*», che il superminimo assorbibile non garantirebbe le stesse tutele degli elementi della retribuzione globale annuale previsti dal CCNL (capoverso precedente).

17. Ai fini dell'equivalenza non è decisivo il fatto che i due contratti siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali: ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 rileva non l'identità soggettiva delle organizzazioni stipulanti, ma il contenuto delle tutele assicurate ai lavoratori.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Neppure è un argomento decisivo il fatto che i due contratti siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 cit., rileva non l'identità soggettiva delle organizzazioni stipulanti, ma il contenuto delle tutele assicurate ai lavoratori.» (§ 12.5)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

I criteri del giudizio di equivalenza

NORME RICHIAMATE

Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 4 — *Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026.

Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 3, comma 2 — *Presunzione di equivalenza*
2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026.

18. Il giudizio di equivalenza si fonda su parametri oggettivi e verificabili, riferiti alle tutele economiche e normative del contratto collettivo nel suo complesso.

> «Le critiche introdotte con il gravame sono generiche e non aderenti al dettato normativo, tenuto conto che il giudizio di equivalenza non consiste in un bilanciamento libero e indifferenziato tra qualsiasi previsione contrattuale astrattamente favorevole all'uno o all'altro CCNL, ma si fonda su parametri oggettivi e oggettivamente verificabili, riferite alle tutele economiche e normative garantite dal contratto collettivo nel suo complesso.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6821 (R.G. 3459/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie A) — testo

In senso analogo

> «la stazione appaltante ha dapprima analizzato l'incidenza di ogni scostamento con specifica motivazione e, poi, ha espresso un giudizio qualitativo sulla rilevanza dello scostamento sulla base della valutazione complessiva delle tutele. Nella fattispecie, l'ASPI ha correttamente applicato il procedimento per la valutazione della equivalenza delle tutele dei CCNL, a mezzo di un raffronto 'sistemico' (come lo definisce il T.A.R.) tra i due regimi contrattuali servendosi anche dell'ausilio di esperti nel settore, i quali hanno reso un parere congruo e privo di vizi logici.» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

Nota redazionale. Le nn. 6819, 6821 e 6822 escludono che il giudizio consista in un «*bilanciamento libero e indifferenziato*». Le nn. 7060-7062 non ripetono la formula; approvano il procedimento seguito dalla stazione appaltante (analisi di ogni scostamento, poi giudizio qualitativo complessivo).

19. L'equivalenza economica delle tutele può essere accertata quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua è almeno pari a quello del CCNL indicato nel bando; se è inferiore, la non equivalenza è accertata correttamente.

> «il giudizio di equivalenza effettuato dalla stazione appaltante è stato fondato sulla verifica delle tutele e quindi anche della equivalenza economica delle stesse, che può essere accertata quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara.» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

Nota redazionale. Il Collegio condivide la valutazione del TAR, che ha escluso l'equivalenza per tutele economiche complessivamente inferiori, e riporta tra apici la formula «*tale equivalenza sussiste solo qualora*» il valore delle componenti fisse sia almeno pari (§ 8.1): è la formula del TAR, che la riferisce al par. 7 della Relazione ANAC. Nello stesso paragrafo il Collegio dichiara «*inconferenti*» i richiami alla Relazione ANAC e al contributo CNEL.

20. L'operatore economico può applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante soltanto a condizione che siano garantite tutele equivalenti; ai fini della verifica dell'equivalenza economica la comparazione, come espressamente previsto, deve essere effettuata con riguardo alle componenti fisse della retribuzione globale annua, con esclusione delle voci variabili, sicché l'indennità di trasferta, in quanto emolumento correlato al concreto svolgimento della prestazione e di natura variabile, non può essere valorizzata per colmare il differenziale retributivo fra i due contratti collettivi.

Norme richiamate: allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 4; art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

> «L'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, consente infatti all'operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante soltanto a condizione che siano garantite tutele equivalenti a quelle assicurate dal contratto assunto quale parametro di riferimento. Ai fini della verifica dell'equivalenza economica, l'art. 4 dell'Allegato I.01 al medesimo decreto legislativo prevede espressamente che la comparazione debba essere effettuata con riguardo alle componenti fisse della retribuzione globale annua, con esclusione delle voci variabili. Ne consegue che l'indennità di trasferta, in quanto emolumento correlato al concreto svolgimento della prestazione lavorativa e connotato da natura variabile, non può essere utilmente valorizzata al fine di colmare il differenziale retributivo esistente tra i due contratti collettivi e di dimostrare l'equivalenza richiesta dalla disciplina di gara.» (§ 7)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV ter, 15 ottobre 2026, n. 16114 (R.G. 9648/2026; pres. Rita Tricarico, est. Valentino Battiloro) — testo

21. L'eventuale natura non strettamente edile di una parte delle prestazioni dell'operatore, come anche il suo codice ATECO, non può giustificare l'applicazione di un diverso contratto collettivo che abbia tutele deteriori: le prestazioni da eseguire in cantiere, anche ove fossero, per mera ipotesi, minoritarie rispetto a quelle svolte in stabilimento, devono comunque rimanere soggette ai livelli minimi di tutela inderogabilmente individuati dalla stazione appaltante.

> «In ogni caso, come affermato dal T.A.R., l'eventuale natura non strettamente edile di una parte delle prestazioni della società [impresa C], come anche il codice ATECO della stessa, non può giustificare l'applicazione di un diverso contratto collettivo che abbia tutele deteriori, pertanto 'le prestazioni da eseguire in cantiere, anche ove fossero, per mera ipotesi, minoritarie rispetto a quelle svolte in stabilimento,

> devono comunque rimanere soggette ai livelli minimi di tutela inderogabilmente individuati dalla stazione appaltante'.» (§ 12.3)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Il passo richiama con «*come affermato dal T.A.R.*» la sentenza di primo grado; la seconda parte è riportata fra virgolette.

22. La presunzione di equivalenza dei CCNL per il settore edile indicata nell'allegato I.01 è stata introdotta per agevolare le stazioni appaltanti nella valutazione dell'equivalenza, ma non esclude la sussistenza di altri CCNL equivalenti per il settore edile.

Norma richiamata: allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 3, comma 2

> «In ogni caso, l'assunta presunzione indicata nell'All.I.01 è stata introdotta per agevolare le stazioni appaltanti nella valutazione dell'equivalenza, ma non esclude la sussistenza di altri CCNL equivalenti per il settore edile.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Il Collegio si riferisce all'allegato I.01, art. 3, comma 2 (§ 12.2: «art. 3, comma 2, All.I.01»). Nel periodo che precede il passo afferma che le argomentazioni dell'appellante sulla presunzione di equivalenza «non tengono conto della disciplina *ratione temporis* applicabile»: alla procedura si applica l'art. 11 nel testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024, che ha introdotto l'allegato I.01 (§ 12.1). Il passo, che si apre con «In ogni caso», risponde comunque all'argomento.

Il CCNL nell'offerta

NORME RICHIAMATE

Art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 94, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione automatica*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 95, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione non automatica*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo anteriore e testo vigente a confronto in appendice.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).

Art. 41, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024) — *Livelli e contenuti della progettazione*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo anteriore e testo vigente a confronto in appendice.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).

Art. 100, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024) — *Requisiti di ordine speciale*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo anteriore e testo vigente a confronto in appendice.
Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).

23. L'individuazione del CCNL è un elemento essenziale dell'offerta, perché incide sul costo

della manodopera.

Norma richiamata: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Il Collegio ritiene di doversi conformare ai precedenti di questa Sezione (cfr. Cons. Stato n. 9510 del 2025) secondo cui il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell'offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera, essendo evidente che l'applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato dal concorrente.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6821 (R.G. 3459/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie A) — testo

In senso analogo

> «Invero, l'individuazione del contratto collettivo integra un elemento essenziale dell'offerta (Cons. Stato, n. 9510 del 2025; id. n. 2605 del 2025), perché incide sui costi della commessa.» (§ 12.1)
>
> Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

Nota redazionale. La sentenza applica l'art. 11 nella versione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 209 del 2024 (§ 12.2). Gli artt. 11 e 41 del Codice non sono richiamati nel passo: li richiama la sentenza conforme (n. 7060, § 12.1: «indicazione necessaria ai sensi degli artt. 11 e 41 del Codice»).

24. In sede di verifica dell'equivalenza non si può indicare un diverso contratto collettivo né modificare la compagine esecutiva: si tratterebbe di una modifica sostanziale dell'offerta economica.

Norma richiamata: art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «L'indicazione di un diverso contratto collettivo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è una operazione che determina un vantaggio competitivo perché incide sui costi della manodopera, e quindi sulla complessiva offerta economica del concorrente. Per tale ragione, non è permesso consentire, in sede di verifica dell'equivalenza, una diversa indicazione del contratto collettivo da applicare, e neppure permettere la modifica soggettiva della compagine esecutiva, trattandosi anche in questo caso di una sostanziale modifica dell'offerta economica, tenuto conto che l'applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione dell'offerta dalla società subentrante altera il termini economici della proposta originaria, in violazione dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6821 (R.G. 3459/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie A) — testo

In senso contrario

> «posto che, in ragione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art.11 del d. lgs. n.36/2003 l'operatore in sede di gara può anche indicare un CCNL diverso da quello di cui alla lex generalis, purché garantisca equivalenza delle tutele al lavoratore impiegato. Or dunque, stante questa possibilità, va da sé che l'eventuale modifica dell'indicazione del contratto nazionale, con "ritorno" a quello prescelto dal bando, anche se effettuata in sede di chiarimenti, e stante la predetta equivalenza, mai potrà integrare un sostanziale mutamento dell'offerta economica, tale da alterarne l'originario equilibrio.» (§ 4.2.4.1.4)
>
> Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2026, n. 6759 (R.G. 10/2026; pres. Marco Lipari, est. Sergio Zeuli) — testo

Nota redazionale. Nella n. 6759/2026 della Sezione VII, a equivalenza incontestata e costo della manodopera dimostrato invariato, il ritorno al CCNL del bando in sede di chiarimenti non è mutamento sostanziale dell'offerta: v. la «Questione aperta» sulla modifica dell'indicazione del CCNL in sede di chiarimenti, in fondo alla sottosezione 3.1.

25. L'individuazione del contratto collettivo integra un elemento essenziale dell'offerta, perché incide sui costi della commessa.

Norme richiamate: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024); art. 41, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Invero, l'individuazione del contratto collettivo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, integra un elemento essenziale dell'offerta (Cons. Stato, n. 9510 del 2025; id. n. 2605 del 2025), perché in-

> cide sui costi della commessa.» (§ 12.6)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

26. Quando i componenti del raggruppamento applicano un regime contrattuale difforme da quello prescritto dalla *lex specialis* e a questo non equivalente, non è applicabile il rimedio sostitutivo ed escludente di cui all'art. 97 d.lgs. n. 36/2023: tale articolo, che consente al raggruppamento di attivare rimedi escludenti o sostitutivi nei confronti del componente incorso in una causa di esclusione, presuppone che il concorrente si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 o non possieda i requisiti di cui all'art. 100, cioè una carenza dei requisiti di ordine soggettivo o professionale.

Norme richiamate: art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; art. 94, d.lgs. n. 36/2023; art. 95, d.lgs. n. 36/2023; art. 100, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

> «Nel caso di applicazione, da parte dei componenti del RTI di un regime contrattuale difforme da quello prescritto dalla lex specialis ed a questo non equivalente, il rimedio sostitutivo ed escludente di cui all'articolo 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, non è applicabile. E ciò in quanto tale articolo, nel contemperare la possibilità per il RTI di attivare rimedi escludenti o sostitutivi nei confronti del componente incorso in una causa di esclusione, specifica che il concorrente deve trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, presupponendo dunque una carenza dei requisiti di ordine soggettivo o professionale.» (§ 12.6)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

APPLICAZIONE

Giustificazioni che confermano un CCNL diverso da quello della *lex specialis*: nessuna ambiguità da chiarire

Giustificazioni che, lungi dal superare l'indicazione nel DGUE di due CCNL, confermano l'applicazione alla commessa del CCNL diverso da quello della *lex specialis* escludono un'ambiguità dell'offerta da chiarire con il soccorso istruttorio procedimentale.

> «Rilevato quindi che i richiamati giustificativi non erano idonei a superare l'indicazione contenuta nel DGUE presentato in sede di offerta dal [consorzio], cui è subentrata [impresa B], circa l'applicazione sia del CCNL Metalmeccanici sia del CCNL Multiservizi, ma anzi confermavano la prevista applicazione alla commessa in [...] esame del secondo, con la conseguenza che non era ravvisabile alcuna ambiguità dell'offerta suscettibile di costituire oggetto di una richiesta di chiarimenti nell'ambito dell'invocato cd. soccorso istruttorio procedimentale;» (§ sentenza in forma semplificata, senza paragrafi numerati: considerando «Rilevato quindi che i richiamati giustificativi»)

Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2026, n. 7247 (R.G. 1901/2026 e 1937/2026, riuniti; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Ezio Fedullo) — testo

Compatibilità con il diritto dell'Unione

NORME RICHIAMATE

Art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024)

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo anteriore e testo vigente a confronto in appendice.

Normativa, testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo).

Art. 49, TFUE

(ex articolo 43 del TCE) Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività auto-

nome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

eur-lex.europa.eu, versione consolidata pubblicata in GU C 202/1 (documento EUR-Lex CELEX 12016E/TXT), letta il 4 ottobre 2026.

Art. 56, TFUE

(ex articolo 49 del TCE) Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

eur-lex.europa.eu, versione consolidata pubblicata in GU C 202/1 (documento EUR-Lex CELEX 12016E/TXT), letta il 4 ottobre 2026.

Art. 57, direttiva 2014/24/UE — *Motivi di esclusione*

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

EUR-Lex, versione consolidata al 1° gennaio 2026.

27. L'art. 11, che rimette alla stazione appaltante l'individuazione del CCNL come standard minimo di tutela, non restringe in modo ingiustificato la concorrenza o la libertà di stabilimento: non vi sono i presupposti per disapplicarlo né per il rinvio pregiudiziale.

Norme richiamate: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024); art. 49, TFUE; art. 56, TFUE

> «L'art. 11 del Codice rimette alla stazione appaltante l'individuazione del contratto collettivo, come si è detto, pertinente con l'oggetto dell'appalto, scelto a standard minimo di tutela dei lavoratori, e non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza, o della libertà di stabilimento delle imprese, ma al contrario è uno strumento utile a garantire la par condicio competitorum, il favor partecipationis, e il principio del risultato, assicurando la leale competizione tra gli operatori, perché evita forme fraudolente di ribasso dei costi a danno delle tutele normative ed economiche della forza lavoro. Ne consegue che non sussistono né i presupposti per disapplicare l'art. 11 del Codice, né per disporre il richiesto rinvio pregiudiziale.» (§ 13.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

In senso analogo

> «Tuttavia, ciò non significa automaticamente che via sia incompatibilità tra l'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 (o tra la lettura che ne dà la giurisprudenza amministrativa) e il diritto dell'unione, posto che se la giurisprudenza unionale richiama notoriamente i principi di trasparenza, certezza del diritto e parità di trattamento, è altrettanto noto come la medesima giurisprudenza punta nella direzione tratteggiata dai principi di effettività e di risultato, ossia che gli impegni devono essere chiaramente individuabili, giuridicamente vincolanti, verificabili e trasparenti, ripetutamente affermando che non possono essere valorizzati elementi fondati su obblighi incerti o non chiaramente predeterminati nei documenti di gara.» (§ 22)

Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2026, n. 6874 (R.G. 2280/2026; pres. Fabio Franconiero (f.f.), est. Daniela Di Carlo) — testo

Nota redazionale. La n. 6874 è conforme in termini più cauti: esclude che l'incompatibilità discenda «*automaticamente*» dall'art. 11, riconosce rilievo agli impegni migliorativi alle condizioni del principio n. 14 e non dispone il rinvio pregiudiziale perché mancano gli elementi di fatto decisivi.

28. L'art. 11 d.lgs. n. 36/2023 non viola i principi del diritto dell'Unione europea e non giustifica il rinvio pregiudiziale alla CGUE: all'operatore economico è assicurata la facoltà di scegliere il CCNL applicabile e alla stazione appaltante non è consentita l'imposizione di alcun CCNL; la scelta è condizionata solo dalla necessità di assicurare ai lavoratori tutele equivalenti, non solo per la garanzia del diritto al lavoro e nell'ottica protezionistica dei lavoratori, ma soprattutto per garantire la *par condicio* tra i concorrenti, evitare manifestazioni di concorrenza sleale e prevenire il c.d. *dumping* contrattuale, ovvero forme di concorrenza al ribasso attraverso contratti col-

lettivi non sufficientemente tutelanti i lavoratori, che consentono all'operatore economico un risparmio diretto sul costo del lavoro.

Norme richiamate: art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (testo anteriore al d.lgs. n. 209/2024); art. 49, TFUE; art. 56, TFUE; art. 57, direttiva 2014/24/UE

> «Da siffatti rilievi consegue che non può trovare accoglimento neppure la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per presunto contrasto dell'art. 11 del Codice con gli artt. 49, 56 e 57 del TFUE, in quanto tale disposizione normativa, secondo l'appellante, si tradurrebbe in una restrizione sproporzionata della concorrenza. Il Collegio osserva che nessun violazione dei principi enunciati dal diritto euro unitario è ravvisabile nella disposizione in commento, dovendosi dare rilievo al fatto che viene assicurata all'operatore economico la facoltà di scegliere il CCNL applicabile, e non essendo consentita alla stazione appaltante l'imposizione di alcun CCNL. Tale scelta, come si è detto, è condizionata solo dalla necessità di assicurare ai lavoratori tutele equivalenti, non solo per la garanzia del diritto al lavoro e nell'ottica protezionistica dei lavoratori, ma soprattutto per assicurare la par condicio tra i concorrenti ed evitare manifestazioni di concorrenza sleale, atteso che l'applicazione del CCNL incide sui costi della manodopera e quindi sull'offerta economica. In questo modo, si evitano fenomeni di c.d. dumping contrattuale, ovvero forme di concorrenza al ribasso attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi non sufficientemente tutelanti i lavoratori, che consentono all'operatore economico un risparmio diretto sul costo del lavoro.» (§ 12.7)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7464 (R.G. 3429/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Discordanza di estremi nella sentenza: nel passo la richiesta di rinvio pregiudiziale riguarda il contrasto con gli «*artt. 49, 56 e 57 del TFUE*»; nel resoconto dei motivi di appello gli artt. 49 e 56 sono del TFUE e l'art. 57 della direttiva 2014/24/UE; nel seguito dello stesso paragrafo il Collegio scrive «*con l'art. 49 e con l'art. 56 della Direttiva 24/2014/UE*» e «*con l'art. 57 della Direttiva 24/2014/UE*».

Clausola sociale e progetto di assorbimento

NORME RICHIAMATE

Art. 57, d.lgs. n. 36/2023 — *Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 102, d.lgs. n. 36/2023 — *Impegni dell'operatore economico*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

29. Il progetto di assorbimento del personale, la cui *ratio* è consentire alla stazione appaltante la verifica della serietà e dell'effettiva praticabilità dell'impegno assunto a tutela dei lavoratori dell'operatore uscente, non è richiesto a pena di esclusione che sia contenuto in uno specifico documento: è sufficiente che nell'offerta siano presenti tutti gli elementi necessari a consentire la verifica della serietà dell'offerta anche sotto tale aspetto.

Norme richiamate: art. 57, d.lgs. n. 36/2023; art. 102, d.lgs. n. 36/2023

> «In particolare, la ratio della presentazione di un progetto di assorbimento è quella di consentire alla stazione appaltante la verifica della serietà ed effettiva praticabilità dell'impegno assunto dall'operatore economico, a tutela dei diritti dei lavoratori in forza all'operatore uscente. 6. Tale essendo la ratio del progetto in esame, non è richiesto tuttavia a pena di esclusione che esso sia contenuto in uno specifico documento, essendo invece sufficiente che nell'offerta siano presenti tutti gli elementi necessari a consentire la verifica della serietà dell'offerta anche sotto tale aspetto.» (§ 5-6)

Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2026, n. 7857 (R.G. 4593/2026; pres. Francesco Caringella, est. Roberto Michele Palmieri) — testo

Nota redazionale. Il § 5 afferma anche che gli artt. 57 e 102 del Codice richiedono che l'operatore accetti la clausola sociale e ne illustri le modalità concrete di attuazione; gli artt. 15 e 25 del disciplinare le riproducono «*sostanzialmente*». Il § 6 riporta un precedente secondo cui il progetto è necessario quando l'assorbimento non è totale; nel caso l'impegno al totale assorbimento delle 35 unità risulta certo dall'offerta (§ 7).

QUESTIONE APERTA

Art. 97 d.lgs. n. 36 del 2023: divergenza di motivazione, esito concorde

Le due serie della Sezione V concordano nell'esito: la non equivalenza del CCNL non si sana mutando l'esecutore. Le nn. 6819, 6821 e 6822 (serie A), che riguardano la consorziata esecutrice di un consorzio stabile, ricavano la soluzione anche dall'art. 97, comma 2, e ritengono che l'applicazione di un diverso CCNL da parte della subentrante alteri i termini economici dell'offerta. Le nn. 7060-7062 (serie B), che riguardano un RTI, rispondendo alla questione di costituzionalità sollevata dal raggruppamento per poter estromettere una mandante, dichiarano l'art. 97 non applicabile, perché la norma presuppone una causa di esclusione degli artt. 94 e 95 o la mancanza dei requisiti dell'art. 100, mentre l'individuazione del CCNL è elemento essenziale dell'offerta ed esula dal suo perimetro applicativo. A ottobre la n. 7464, della stessa Sezione e dello stesso estensore, decisa nella stessa udienza della serie B su un'altra gara, risponde al motivo d'appello sulla violazione dell'art. 97 con entrambe le motivazioni: riprende quella della serie B (principio n. 26) e aggiunge che l'estromissione della mandante si tradurrebbe in una modifica sostanziale dell'offerta, con conseguente impossibilità di attivare il meccanismo sostitutivo dell'art. 97, comma 2 (§ 12.6). La divergenza riguarda la motivazione; nelle pronunce raccolte non compaiono casi che ne mettano alla prova le conseguenze.

> «L'indicazione di un diverso contratto collettivo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è una operazione che determina un vantaggio competitivo perché incide sui costi della manodopera, e quindi sulla complessiva offerta economica del concorrente. Per tale ragione, non è permesso consentire, in sede di verifica dell'equivalenza, una diversa indicazione del contratto collettivo da applicare, e neppure permettere la modifica soggettiva della compagine esecutiva, trattandosi anche in questo caso di una sostanziale modifica dell'offerta economica, tenuto conto che l'applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione dell'offerta dalla società subentrante altera il termini economici della proposta originaria, in violazione dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6821 (R.G. 3459/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie A) — testo

> «l'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, presuppone da un lato una carenza dei requisiti di ordine soggettivo o professionale e dall'altro sancisce il principio di immodificabilità dell'offerta, pertanto tale disposizione non è applicabile al caso in esame. L'individuazione del contratto collettivo è qualificata dalla giurisprudenza quale elemento essenziale dell'offerta, trattandosi di indicazione necessaria ai sensi degli artt. 11 e 41 del Codice e idonea a conformare la struttura dei costi, quindi come tale esula dal perimetro applicativo dell'art. 97 del Codice. Nel caso di applicazione, da parte dei componenti del RTI di un regime contrattuale difforme da quello prescritto dalla lex specialis ed a questo non equivalente, il rimedio sostitutivo ed escludente di cui all'articolo 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, non è applicabile. E ciò in quanto tale articolo, nel contemperare la possibilità per il RTI di attivare rimedi escludenti o sostitutivi nei confronti del componente incorso in una causa di esclusione, specifica che il concorrente deve trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, presupponendo dunque una carenza dei requisiti di ordine soggettivo o professionale.» (§ 12.1)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7060 (R.G. 3490/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

QUESTIONE APERTA

Modifica dell'indicazione del CCNL in sede di chiarimenti: esito diverso, presupposti diversi

La serie A esclude che, in sede di verifica dell'equivalenza, si possa indicare un contratto collettivo diverso (principio n. 24). La n. 6759/2026 della Sezione VII afferma che il «*ritorno*» al CCNL indicato dal bando, anche in sede di chiarimenti e stante l'equivalenza, non integra un mutamento sostanziale dell'offerta. Il movimento è lo stesso: in entrambi i casi il concorrente torna, in sede di chiarimenti, al contratto del bando. Diversi sono i presupposti. Nella serie A l'equivalenza è stata negata e l'effetto sui costi è ritenuto «*evidente*»; la gara è europea, a

procedura aperta. Nella n. 6759 l'equivalenza è incontestata e il costo della manodopera è dimostrato invariato; la procedura è sotto soglia (art. 54). Resta una tensione sulla proposizione di diritto: la serie A tratta il CCNL come elemento essenziale, il cui cambio incide di per sé sui costi; la n. 6759 ne fa una questione di fatto sull'equilibrio economico dell'offerta. Le due pronunce non si citano a vicenda.

> «L'indicazione di un diverso contratto collettivo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è una operazione che determina un vantaggio competitivo perché incide sui costi della manodopera, e quindi sulla complessiva offerta economica del concorrente. Per tale ragione, non è permesso consentire, in sede di verifica dell'equivalenza, una diversa indicazione del contratto collettivo da applicare, e neppure permettere la modifica soggettiva della compagine esecutiva, trattandosi anche in questo caso di una sostanziale modifica dell'offerta economica, tenuto conto che l'applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione dell'offerta dalla società subentrante altera il termini economici della proposta originaria, in violazione dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6821 (R.G. 3459/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie A) — testo

> «posto che, in ragione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art.11 del d. lgs. n.36/2003 l'operatore in sede di gara può anche indicare un CCNL diverso da quello di cui alla lex generalis, purché garantisca equivalenza delle tutele al lavoratore impiegato. Or dunque, stante questa possibilità, va da sé che l'eventuale modifica dell'indicazione del contratto nazionale, con "ritorno" a quello prescelto dal bando, anche se effettuata in sede di chiarimenti, e stante la predetta equivalenza, mai potrà integrare un sostanziale mutamento dell'offerta economica, tale da alterarne l'originario equilibrio.» (§ 4.2.4.1.4)

Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2026, n. 6759 (R.G. 10/2026; pres. Marco Lipari, est. Sergio Zeuli) — testo

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

La Sezione V del Consiglio di Stato, con estensore la cons. Annamaria Fasano, decide sull'art. 11 con la serie A (nn. 6819, 6821 e 6822 del 7 settembre 2026), con la serie B (nn. 7060, 7061 e 7062 del 24 settembre 2026) e con la n. 7464 del 12 ottobre 2026: tre decisioni indipendenti dello stesso relatore e della stessa sezione, che raggiungono la soglia della rassegna. Le tre decisioni affermano la doverosità della verifica della dichiarazione di equivalenza (principi nn. 6, 7 e 8: la serie B e la n. 7464 aggiungono che la verifica deve precedere l'aggiudicazione; la serie A esclude che il CCNL diverso indicato come l'unico riferibile all'attività del concorrente ne sia esente; la n. 7464 è conforme al principio n. 8) e la natura di elemento essenziale dell'offerta dell'indicazione del CCNL (principi nn. 23 e 25). La n. 7464 applica, come le serie A e B, il testo dell'art. 11 anteriore al correttivo; è stata decisa nella stessa udienza (9 luglio 2026) e dallo stesso collegio della serie B, ma riguarda un'altra gara (un accordo quadro per le barriere di sicurezza, lotto 2) e un altro giudizio di primo grado. Nella stessa direzione, sulla doverosità della verifica, la n. 7247 della Sezione III (estensore Fedullo), che aggiunge il limite del sindacato del giudice (principio n. 4). La n. 6874 della Sezione VII (est. cons. Daniela Di Carlo) dichiara di condividere l'indirizzo della Sezione V sul tema dei principi nn. 12-14, richiamando pronunce della Sezione anteriori al periodo, non le serie A e B. Sul progetto di assorbimento decide la Sezione V (n. 7857): questione diversa. Le pronunce dei TAR (Lombardia, Milano, n. 4481; Veneto, Venezia, n. 1929; Lazio, Roma, n. 16114) provengono da sedi diverse: nessun orientamento.

3.2 Criteri ambientali minimi nella *lex specialis*

PRONUNCE GEMELLE

Serie A. nn. 7148, 7151 e 7152 del 28 settembre 2026 (Consiglio di Stato, Sezione III): stessa udienza pubblica del 17 settembre 2026, stessa appellante ([impresa D], mandataria del RTI aggiudicatario), stessa stazione appaltante (A.O.U. Federico II), stessa procedura (CIG B30957CE41, servizio di pulizia e sanificazione), appelli con-

tro tre sentenze del TAR Campania, Sezione V (nn. 7713, 7714 e 7715 del 2025), proposte da tre diversi concorrenti; stesso collegio (Presidente f.f. D'Angelo, estensore Prossomariti). Capofila: n. 7148. La parte «*DIRITTO*» fino alla fine, comprese P.Q.M., spese compensate e blocco dei magistrati, è identica parola per parola nelle tre sentenze. Le differenze reali stanno solo nell'epigrafe e nel FATTO: (1) R.G. 1290, 1614 e 1372 del 2026; (2) appellati e controinteressati: [impresa E] (n. 7148), [impresa F] (n. 7151), [impresa G] (n. 7152); (3) sentenze appellate: TAR Campania, Sezione V, nn. 7713, 7715 e 7714 del 2025; (4) posizione in graduatoria della ricorrente di primo grado: decimo posto (n. 7148), quarto (n. 7151), terzo con scarto di 1,75 punti dall'aggiudicataria (n. 7152); (5) i motivi di primo grado e i motivi d'appello sono esposti con parole in parte diverse, e nella n. 7151 il secondo motivo deduce anche che l'eterointegrazione opererebbe nell'ipotesi di difformità tra *lex specialis* e norma imperativa; (6) nella n. 7152 l'appellata [impresa G] riproponeva, ai sensi degli artt. 46 e 101 c.p.a., profili del primo motivo di ricorso non esaminati dal TAR (§ 5 del Fatto), che il DIRITTO, identico alle altre due, non menziona; (7) il d.m. n. 51 è datato 9 febbraio 2021 nel Fatto delle nn. 7148 e 7152 (in un punto) e 29 gennaio 2021 nel Fatto della n. 7151 e nel DIRITTO di tutte e tre. I principi sono estratti dalla parte identica: le gemelle non sono ripetute come conformi.

Impugnazione del bando e impugnazione dell'aggiudicazione

NORMA RICHIAMATA

Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

30. La questione dell'omesso inserimento dei CAM nella documentazione di gara si esamina alla luce dei principi dell'Adunanza Plenaria sull'immediata impugnazione della *lex specialis*: l'onere di impugnare il bando è eccezionale e limitato alle sole clausole immediatamente escludenti o comunque idonee a determinare una lesione attuale, concreta e diretta della posizione dell'operatore economico, mentre la regola generale resta l'impugnazione congiunta del bando e dell'atto applicativo che rende effettiva la lesione.

> «la questione relativa all'omesso inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara deve essere esaminata alla luce dei principi elaborati dall'Adunanza Plenaria n. 4 del 2018 in materia di immediata impugnazione della lex specialis, secondo cui l'onere di proporre ricorso avverso il bando costituisce evenienza eccezionale e limitata alle sole clausole immediatamente escludenti o comunque idonee a determinare una lesione attuale, concreta e diretta della posizione dell'operatore economico, mentre la regola generale resta quella dell'impugnazione congiunta del bando e dell'atto applicativo che rende effettiva la lesione.» (§ Diritto 1)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il passo è del secondo capoverso del Diritto 1, comune alle tre sentenze della serie (si cita la capofila). Il Collegio cita la pronuncia della Plenaria con numero e anno all'interno del passo.

31. Il mancato recepimento dei CAM, pur integrando la violazione di una prescrizione imperativa dell'art. 57, comma 2, non determina normalmente un'immediata preclusione alla partecipazione e non fa venir meno, di per sé, la possibilità di presentare un'offerta, sicché il relativo vizio è destinato a manifestare la propria concreta lesività soltanto con l'aggiudicazione della procedura.

Norma richiamata: art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «il mancato recepimento dei CAM, pur integrando la violazione di una prescrizione imperativa posta dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (ma già, in precedenza, dall'art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016), non determina normalmente un'immediata preclusione alla partecipazione e non fa venir meno, di per sé, la possibilità di presentare un'offerta, sicché il relativo vizio è destinato a manifestare la propria concreta lesività soltanto con l'aggiudicazione della procedura.» (§ Diritto 1)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Nel passo la parentesi ricorda che la prescrizione era posta, in precedenza, dall'art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016.

32. Agli operatori economici deve essere riconosciuto un interesse strumentale alla riedizione della gara, idoneo a sorreggere l'impugnazione dell'aggiudicazione fondata sull'illegittimità della *lex specialis* per omesso inserimento dei CAM.

> «Per tale ragione, deve essere riconosciuto in capo agli operatori economici un interesse strumentale alla riedizione della gara, idoneo a sorreggere l'impugnazione dell'aggiudicazione fondata proprio sull'illegittimità della lex specialis, per omesso inserimento dei criteri ambientali minimi.» (§ Diritto 1)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Nel capoverso successivo, riportato nel passo del principio n. 33, il Collegio richiama giurisprudenza secondo cui la disciplina dei CAM persegue finalità ambientali di rango costituzionale ed eurounitario e il suo rispetto va garantito anche con forme di *private enforcement* affidate all'iniziativa processuale degli operatori economici (Diritto 1).

33. La possibilità di impugnare l'aggiudicazione deducendo l'illegittimità del bando è il necessario corollario della natura obbligatoria dei CAM: una diversa soluzione lascerebbe prive di tutela giurisdizionale le ipotesi in cui la stazione appaltante abbia omesso di recepire i criteri ambientali minimi senza precludere la partecipazione alla procedura.

> «La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che la disciplina dei CAM non tutela esclusivamente interessi concorrenziali individuali, ma rappresenta uno [...] strumento attraverso il quale il legislatore persegue finalità ambientali di rango costituzionale ed eurounitario, sicché il relativo rispetto deve essere garantito anche attraverso forme di private enforcement affidate all'iniziativa processuale degli operatori economici. In questa prospettiva, la possibilità di impugnare l'aggiudicazione deducendo l'illegittimità del bando costituisce il necessario corollario della natura obbligatoria dei CAM, dal momento che una diversa soluzione finirebbe per lasciare prive di tutela giurisdizionale le ipotesi nelle quali la stazione appaltante abbia omesso di recepire i criteri ambientali minimi senza, tuttavia, precludere la partecipazione alla procedura.» (§ Diritto 1)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il passo si apre con la giurisprudenza richiamata dal Collegio sul *private enforcement*, cui rinvia l'espressione «*In questa prospettiva*». Il Collegio riferisce che è stato evidenziato che, quando l'operatore economico non

lamenta l'impossibilità di formulare l'offerta ma deduce soltanto l'illegittimità della gara per ottenerne la rinnovazione secondo regole conformi alla normativa ambientale, il suo interesse strumentale si radica nell'atto finale della procedura e può essere fatto valere impugnando l'aggiudicazione; richiama un precedente della Sezione III (Diritto 1).

34. La mera omissione dei CAM non determina in via automatica un obbligo di immediata impugnazione del bando: l'approccio casistico non implica una generalizzata anticipazione della tutela, ma serve unicamente a verificare se, nel caso concreto, il vizio incida direttamente sulla possibilità stessa di formulare l'offerta, sicché il discrimine non sta nella mera esistenza della violazione della disciplina ambientale, ma nella concreta idoneità della stessa a compromettere la partecipazione alla gara; solo quando l'omessa previsione dei CAM si traduce in una grave carenza di elementi essenziali per la predisposizione dell'offerta sorge l'onere di immediata impugnazione, mentre diversamente resta ferma la regola dell'impugnazione differita unitamente all'aggiudicazione.

> «Proprio muovendo da tali premesse, si è escluso che la mera omissione dei CAM determini, in via automatica, un obbligo di immediata impugnazione del bando. L'approccio definito "casistico" dalla giurisprudenza non implica infatti una generalizzata anticipazione della tutela, ma serve unicamente a verificare se, nel caso concreto, il vizio della lex specialis abbia assunto una portata tale da incidere direttamente sulla possibilità stessa di formulare l'offerta. Ne consegue che il discrimine non va individuato nella mera esistenza della violazione della disciplina ambientale, bensì nella concreta idoneità della stessa a compromettere la partecipazione alla gara. Solo quando l'omessa previsione dei CAM si traduce in una grave carenza di elementi essenziali per la predisposizione dell'offerta viene in rilievo l'eccezione all'ordinario regime processuale e sorge l'onere di immediata [...] impugnazione; diversamente, resta ferma la regola dell'impugnazione differita unitamente all'aggiudicazione.» (§ Diritto 1)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il passo riferisce, in forma impersonale («*si è escluso*»), un orientamento della giurisprudenza, che il Collegio applica al caso (v. l'Applicazione «*Mero rinvio ai CAM e possibilità di presentare offerta*»).

Nella stessa sentenza, la lettura opposta (non accolta).

> «Talvolta la giurisprudenza ha affermato che "il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può concretizzare una grave carenza nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, da accertare, quindi, in concreto" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877).» (§ Diritto 1)

35. I principi di risultato, fiducia o buona fede non possono essere utilizzati per introdurre, in via interpretativa, nuove ipotesi di decadenza processuale o per imporre agli operatori economici un obbligo generalizzato di contestazione preventiva della *lex specialis*.

> «Né può ritenersi che i principi di risultato, fiducia o buona fede, introdotti e valorizzati dal nuovo codice dei contratti pubblici, giustifichino una diversa conclusione. Tali principi, infatti, non possono essere utilizzati per introdurre, in via interpretativa, nuove ipotesi di decadenza processuale o per imporre agli operatori economici un obbligo generalizzato di contestazione preventiva della lex specialis.» (§ Diritto 1)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il principio risponde al motivo con cui l'appellante deduceva la violazione dei principi di buona fede, correttezza, divieto di abuso del diritto e di *venire contra factum proprium* (Fatto, § 4, primo motivo). Il Collegio aggiunge che una simile impostazione comprimerebbe il diritto di difesa, farebbe crescere il contenzioso e sarebbe incompatibile con il principio affermato dalla Plenaria sull'impugnazione degli atti di gara unitamente agli atti applicativi (Diritto 1).

36. In materia di immediata impugnazione della *lex specialis*, l'onere di impugnare immediatamente il bando è un'ipotesi eccezionale, limitata alle clausole immediatamente escludenti o comunque direttamente lesive della posizione dell'operatore economico; la regola generale resta l'impugnazione congiunta del bando e dell'atto applicativo che renda concreta ed attuale la lesione.

> «Osserva, anzitutto, il Collegio che la questione relativa all'omesso o incompleto inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara deve essere esaminata alla luce dei principi elaborati dall'Adunanza Plenaria n. 4 del 2018 in materia di immediata impugnazione della lex specialis. Secondo tale consolidato orientamento, l'onere di immediata impugnazione del bando costituisce un'ipotesi eccezionale, limitata alle clausole immediatamente escludenti o comunque direttamente lesive della posizione dell'operatore economico, mentre la regola generale resta quella dell'impugnazione congiunta del bando e dell'atto applicativo che renda concreta ed attuale la lesione.» (§ 5)

Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 7341 (R.G. 1986/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Antonio Massimo Marra) — testo

Nota redazionale. Il Collegio richiama, dentro il passo, i principi dell'Adunanza plenaria sulla immediata impugnazione della *lex specialis*.

37. I principi di buona fede, correttezza, risultato e fiducia non possono essere utilizzati per introdurre nuove ipotesi di decadenza processuale non previste dall'ordinamento, né per comprimere il diritto di difesa dell'operatore economico imponendogli un onere generalizzato di immediata contestazione della *lex specialis* anche in assenza di una lesione concreta ed attuale.

> «Né possono condividersi le deduzioni fondate sui principi di buona fede, correttezza, risultato o fiducia. Siffatti principi, pur assumendo rilievo nell'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, non possono essere tuttavia utilizzati per introdurre nuove ipotesi di decadenza processuale non previste dall'ordinamento, né per comprimere il diritto di difesa dell'operatore economico, imponendogli un onere generalizzato di immediata contestazione della lex specialis anche in assenza di una lesione concreta ed attuale.» (§ 5.2)

Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 7341 (R.G. 1986/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Antonio Massimo Marra) — testo

APPLICAZIONE

Mero rinvio ai CAM e possibilità di presentare offerta

A prescindere dalla condivisibilità dell'orientamento che riconosce al mero rinvio al decreto CAM il valore di grave carenza, il Collegio ritiene che nel caso la possibilità di presentare un'offerta non fosse esclusa dal rinvio, come dimostrano le plurime offerte pervenute alla stazione appaltante.

> «A prescindere dalla condivisibilità di tale assunto, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la possibilità di presentare un'offerta non era esclusa dal mero rinvio al decreto ministeriale di adozione dei CAM, come dimostrano le plurime offerte pervenute alla stazione appaltante.» (§ Diritto 1)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il Collegio aggiunge che la sufficienza delle previsioni ambientali della legge di gara è oggetto della controversia, il che porta a escludere uno stravolgimento delle regole dell'evidenza pubblica tale da rendere necessaria l'immediata impugnazione del bando (Diritto 1; il periodo contiene un refuso, «*tale rendere*», non riportato in un passo).

APPLICAZIONE

Violazione dell'art. 57, comma 2, che non impedisce l'offerta: lesione con l'aggiudicazione

L'asserita inosservanza dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 non preclude la partecipazione alla gara né impedisce la formulazione dell'offerta: la lesione si concretizza con l'aggiudicazione e l'interesse azionato è l'interesse strumentale alla riedizione della procedura secondo regole conformi alla normativa ambientale.

> «Anche nel caso in esame la denunciata inosservanza dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 non determinava alcuna preclusione alla partecipazione alla procedura [...] e non impediva la formulazione dell'offerta. La lesione lamentata da [impresa H] si è, pertanto, concretizzata soltanto con l'aggiudicazione della gara e l'interesse azionato assume la forma dell'interesse strumentale alla riedizione della procedura secondo regole conformi alla normativa ambientale.» (§ 5)

Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 7341 (R.G. 1986/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Antonio Massimo Marra) — testo

Recepimento dei CAM nella *lex specialis*

NORME RICHIAMATE

Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.
Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 83, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione*
2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.
Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 57, d.lgs. n. 36/2023 — *Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

38. La previsione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella *lex specialis*.

Norme richiamate: art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; art. 83, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «il Collegio ritiene di dover confermare il consolidato orientamento secondo il quale la previsione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis» (§ Diritto 2)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riporta tra virgolette la motivazione di un precedente della Sezione IV, che richiama a sua volta precedenti delle Sezioni V e III: i CAM sono elementi essenziali dell'offerta o elementi per l'attribuzione di un punteggio premiale; nella *lex specialis* vanno indicati chiaramente i criteri e gli standard di qualità attesi; l'inclusione dei CAM non è un mero adempimento formale, ma un elemento fondamentale che influenza la successiva esecuzione del contratto. Quella motivazione è formula del precedente, non del Collegio (Diritto 2).

39. L'art. 57 del d.lgs. n. 36 del 2023 non può ritenersi rispettato in presenza di un mero rinvio al decreto ministeriale di approvazione dei CAM.

Norma richiamata: art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «Va quindi escluso che l'art. 57, d.lgs. n. 36 del 2023, possa ritenersi rispettato in presenza di un mero rinvio al decreto ministeriale di approvazione dei CAM.» (§ Diritto 2)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Nello stesso paragrafo il secondo motivo di appello, con cui l'appellante invocava l'eterointegrazione dei CAM nella *lex specialis*, è dichiarato infondato; nel paragrafo il Collegio non tratta espressamente l'eterointegrazione. Sul mero rinvio come grave carenza da accertare in concreto, ai fini dell'impugnazione, v. l'orientamento contrario riferito dal Collegio, riportato sotto il principio n. 34. Il Collegio richiama il contenuto dell'art. 57, comma 2: le stazioni appaltanti inseriscono nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM; i criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche nella stesura dei documenti di gara per l'offerta economicamente più vantaggiosa (Diritto 2).

40. L'inclusione dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara costituisce un preciso obbligo normativo e non può essere sostituita da un mero rinvio al decreto ministeriale che li disciplina.

Norma richiamata: art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «Osserva anzitutto il Collegio che l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che: le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno [...] delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per le diverse categorie di affidamento mediante appositi decreti ministeriali. La medesima disposizione prevede inoltre che i criteri ambientali premianti siano tenuti in considerazione nella predisposizione dei documenti di gara ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 6.2. Alla luce del chiaro tenore letterale della norma, il Collegio ritiene di dover ribadire il consolidato orientamento secondo cui l'inclusione dei CAM nella documentazione di gara costituisce un preciso obbligo normativo e non può essere sostituita da un mero rinvio al decreto ministeriale che li disciplina.» (§ 6.1)

Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 7341 (R.G. 1986/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Antonio Massimo Marra) — testo

Nota redazionale. Il passo comprende il paragrafo 6.1, che riferisce il contenuto dell'art. 57, comma 2, e il paragrafo 6.2, in cui il Collegio trae la regola.

41. Poiché i criteri ambientali minimi incidono direttamente sulla configurazione della gara, sulla formulazione delle offerte e sulla successiva esecuzione del contratto, il mancato recepimento delle relative prescrizioni non può ritenersi sanato attraverso il solo meccanismo dell'eterointegrazione, che non può essere invocata per eludere l'obbligo previsto dall'art. 57 del Codice dei contratti pubblici, il quale impone espressamente l'inserimento dei CAM nella documentazione di gara.

Norma richiamata: art. 57, d.lgs. n. 36/2023

> «I criteri ambientali minimi rappresentano, invero, elementi destinati ad incidere direttamente sulla configurazione della gara, sulla formulazione delle offerte e sulla successiva esecuzione del contratto. Deve, pertanto, escludersi che il mancato recepimento delle relative prescrizioni possa ritenersi sanato

> attraverso il solo meccanismo dell'eterointegrazione. Tale tecnica esegetica non può essere invocata per eludere l'obbligo previsto dall'art. 57 del Codice dei contratti pubblici, il quale impone espressamente l'inserimento dei CAM nella documentazione di gara.» (§ 6.3)

Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 7341 (R.G. 1986/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Antonio Massimo Marra) — testo

Nota redazionale. Il passo parla di «*Codice dei contratti pubblici*»: l'atto è il d.lgs. n. 36/2023, richiamato nel paragrafo 6.1.

Appello e *ratio decidendi* autonome

NORMA RICHIAMATA

All. 2, parte B, lett. c), n. 4, d.m. ambiente 29 gennaio 2021 (CAM pulizia e sanificazione) — *Prodotti ausiliari per l'igiene*

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:
- i prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- i piumini di origine animale e la segatura del legno;
- le attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono prodotti alternativi riparabili e sono disponibili pezzi di ricambio;
- gli elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato (quale, ad esempio, il mocio);
- gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex ≤ 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata(7) e le modalita' di lavaggio idonee a preservarne piu' a lungo le caratteristiche prestazionali. ---------- (7) Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densita' della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1.

Almeno il 30% dei prodotti in microfibra acquistati ed utilizzati semestralmente nel cantiere, devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.).

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprieta' funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti e/o disinfettanti, deve essere condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalita' degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal proposito devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove e' previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali e' appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo dei elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformita' pertinenti. Le verifiche documentali, che includono, oltre ad esempio, le schede tecniche con dTex e con indicazione del sistema di impregnazione, le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature, le fatture di acquisto dei prodotti, per controllare se la quantita' dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dai CAM o dal contratto, se piu' restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) e' stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei car-

> relli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, secondo quanto previsto dall'art. 69 del D.lgs 50/2016.
>
> Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 42 del 19 febbraio 2021, testo originario.

42. Se una *ratio decidendi* autonoma, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, non è efficacemente censurata in appello, le ulteriori doglianze sono inammissibili per difetto di interesse, non potendo comunque condurre alla riforma della sentenza.

> «L'autonoma ratio decidendi di cui sopra, dunque, non è stata efficacemente censurata in appello. Poiché essa è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, le ulteriori doglianze formulate dall'appellante risultano inammissibili per difetto di interesse, non potendo comunque condurre alla riforma della sentenza.» (§ Diritto 3)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità o, comunque, per parzialità. Il giudice di primo grado aveva accertato tre profili autonomi (mancata trasposizione di specifiche tecniche obbligatorie, contrasto diretto fra prescrizioni della *lex specialis* e decreto ministeriale, mancata previsione di criteri premianti) e l'atto di appello non conteneva censure puntuali sul divieto di prodotti monouso e sull'uso di panni pre-impregnati in luogo del sistema mop con doppio secchio (Diritto 3).

43. Sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure di un appellante che postulano l'utilità della conservazione dell'aggiudicazione, quando sia confermata la statuizione che ha annullato integralmente la procedura: l'esame delle ulteriori questioni concernenti la posizione del concorrente classificatosi al secondo posto non è più idoneo a determinare un'utilità concreta ed attuale.

> «Il quarto e il quinto motivo risultano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Con il quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il ricorso incidentale concernente il punteggio attribuito alle offerte migliorative; laddove, invece, con il successivo motivo contesta invece il rigetto dei motivi aggiunti al ricorso incidentale, relativi alla mancata esclusione di [impresa H] per asserita carenza dei requisiti di affidabilità professionale. 8.1. Tali censure postulano tuttavia l'utilità della conservazione dell'aggiudicazione disposta in favore di [impresa D]. 8.2. Una volta confermata la statuizione del TAR che ha annullato integralmente la procedura per violazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, l'esame delle ulteriori questioni concernenti la posizione del concorrente classificatosi al secondo posto non è più idoneo a determinare un'utilità concreta ed attuale per l'appellante.» (§ 8)

Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 7341 (R.G. 1986/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Antonio Massimo Marra) — testo

Nota redazionale. L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è dichiarata al paragrafo 8; il passo riporta il ragionamento del paragrafo 8.2.

APPLICAZIONE

Contrasto specifico con i CAM non sanato da richiami generici

Il generico richiamo alle clausole del capitolato che impongono il rispetto dei CAM non colma la lacuna dell'appello, perché il giudice di primo grado aveva accertato non una mera omissione del richiamo ai CAM ma un vero contrasto fra specifiche prescrizioni della *lex specialis* e la disciplina ministeriale.

> «Né può valere a colmare tale lacuna il generico richiamo alle clausole del capitolato che impongono il rispetto dei CAM, poiché la sentenza impugnata, in questo caso, ha ravvisato non già una mera omissione del richiamo dei CAM, bensì un vero e proprio contrasto tra specifiche prescrizioni della legge di gara e la disciplina ministeriale.» (§ Diritto 3)

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2026, n. 7148 (R.G. 1290/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Roberto Prossomariti) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Le prescrizioni in contrasto, secondo il TAR, erano la consentita utilizzazione di prodotti monouso, che i CAM limitano a ipotesi eccezionali e giustificate, e il sistema mop con doppio secchio, anziché i panni pre-impregnati o impregnati sul carrello prescritti come modalità ordinaria (Diritto 3). La sentenza indica il decreto una volta come «*d.m. 29 gennaio 2021, n. 51*» e una volta come «*decreto ministeriale 9 febbraio 2021, n. 51*»; nella Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 42 del 19 febbraio 2021) il decreto è del 29 gennaio 2021 e il numero 51 non compare nel testo pubblicato.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

La Sezione III del Consiglio di Stato decide sui CAM con la serie A (nn. 7148, 7151 e 7152 del 28 settembre 2026, estensore Prossomariti) e con la n. 7341 del 6 ottobre 2026 (estensore Marra). La n. 7341 è stata decisa nella stessa udienza (17 settembre 2026) e dallo stesso presidente della serie A, con un collegio in parte diverso, e riguarda la stessa gara (il servizio di pulizia e sanificazione dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II) ma un altro giudizio di primo grado: due decisioni della stessa sezione, sotto la soglia di tre decisioni indipendenti. Entrambe escludono che l'obbligo sia soddisfatto con un mero rinvio al decreto ministeriale (principi nn. 39 e 40); la n. 7341 esclude anche che il mancato recepimento dei CAM sia sanato con l'eterointegrazione (principio n. 41). La serie A dà atto di una lettura diversa, riferita a un precedente della Sezione IV, secondo cui il mero rinvio al decreto CAM può integrare una grave carenza da accertare in concreto; non la adotta né la respinge (orientamento contrario riferito dal Collegio, sotto il principio n. 34), e in Diritto 2 conferma, citando lo stesso precedente, l'orientamento sulla necessità che i CAM siano previsti nella *lex specialis*.

Appendice normativa

Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023 (Contratti collettivi), art. 4 — *Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro*

1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive
e) eventuali ulteriori indennità previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralità;
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanità integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.
6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva).

Art. 57, d.lgs. n. 36/2023 — *Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:
a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.
2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normattiva, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 94, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione automatica*

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di deca-

denza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresì esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pa-

gando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normattiva, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 95, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione non automatica*

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato è stato depenalizzato;
b) è intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
e) la condanna è stata revocata.

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normattiva, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 102, d.lgs. n. 36/2023 — *Impegni dell'operatore economico*

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'im-

presa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Fonte: Normativa — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normativa), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normativa, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 110, d.lgs. n. 36/2023 — *Offerte anormalmente basse*

1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
4. Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Fonte: Normativa — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normativa), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normativa, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 11, d.lgs. n. 36/2023 — *Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. — identico nei due testi	

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.	2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.
comma assente	2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.	3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.	4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. — identico nei due testi	
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. — identico nei due testi	
Fonte: Normattiva — testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo), copia letta il 19 ottobre 2026.	Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normattiva, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 41, d.lgs. n. 36/2023 — *Livelli e contenuti della progettazione*

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43; h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera. — identico nei due testi	
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.	3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico- economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.

4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.	4. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. — identico nei due testi	
comma assente	5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma; d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.	6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43; c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma; d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo. — identico nei due testi	
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco; b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione; c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto; d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.	8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco; b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione; c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo; d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico- economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.
comma assente	8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.
9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1. — identico nei due testi	
10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento. — identico nei due testi	
11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio. — identico nei due testi	
12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. — identico nei due testi	

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.	13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. — identico nei due testi	

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
comma assente	15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
comma assente	15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
comma assente	15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.
Fonte: Normativa — testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo), copia letta il 4 novembre 2026.	Fonte: Normativa — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normativa), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normativa, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 100, d.lgs. n. 36/2023 — *Requisiti di ordine speciale*

TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 209/2024, APPLICATO DAL COLLEGIO	TESTO VIGENTE
1. Sono requisiti di ordine speciale: a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. — identico nei due testi	
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. — identico nei due testi	
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione; b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati. — identico nei due testi	
6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale. — identico nei due testi	
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.	7. Fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.	8. Con il regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati: a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione; b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio; c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC; d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione; e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.	9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati: a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione; b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio; c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC; d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione; e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.
10. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.	10. Con il regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.	11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo. — identico nei due testi	
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. — identico nei due testi	
Fonte: Normattiva — testo in vigore dal 1° aprile 2023 al 30 dicembre 2024 (anteriore al correttivo), copia letta il 4 novembre 2026.	Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normattiva, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 57, direttiva 2014/24/UE — *Motivi di esclusione*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:
a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI

del Consiglio (11);
b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (12) e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (13); nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (14);
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (15) ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17). L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali. Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o
i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.
7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Fonte: EUR-Lex — versione consolidata EUR-Lex al 1° gennaio 2026 (copia letta il 4 ottobre 2026).



INFO@DNC-AVVOCATI.IT
WWW.DNC-AVVOCATI.IT